



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2014

Disposizioni per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche

ONOREVOLI SENATORI. - La tragica fine di *Ciro Esposito*, il tifoso napoletano morto in seguito alle gravi ferite da arma da fuoco riportate il 3 maggio scorso poco prima dell'inizio di *Fiorentina-Napoli* - finale della coppa Italia di calcio in programma allo stadio Olimpico di Roma - e l'arresto di un tifoso romanista ritenuto responsabile dell'assassinio hanno rilanciato il dibattito politico sul tema della violenza dentro e fuori dagli stadi, anche con l'annuncio da parte del Ministro dell'interno di un disegno di legge anti-ultra.

Ma un pacchetto di nuove norme, oppure una revisione complessiva di quelle esistenti, rischierebbe di essere poco utile e per nulla funzionale al tentativo di restituire sicurezza al calcio se non tenessero conto che lo scontro tra opposte tifoserie violente si è già spostato all'esterno degli stadi e, come si intuisce dai *rumors* provenienti degli ambienti *ultras*, ancor più si sposterà fuori e anche lontano dagli stadi nella stagione calcistica che sta per cominciare. In particolare, scontri, guerriglie e agguati potrebbero avvenire - come si intuisce e si deduce dalla lettura dei «muri» del tifo - soprattutto durante gli spostamenti dei tifosi prima e dopo le gare.

Particolare attenzione, quindi, le questure interessate ad incroci calcistici ritenuti a «rischio» e ad «alto rischio» dovranno porre nella disposizione dei servizi di sorveglianza presso aeroporti, stazioni ferroviarie, caselli autostradali e autogrill.

In tali condizioni d'allarme e dopo gli innumerevoli episodi di violenza avvenuti nel calcio dilettantistico e professionistico anche nell'ultima stagione agonistica appare quindi più che opportuno il ricorso a nuove norme,

superando anche la consolidata abitudine di abusare delle esperienze di altri Paesi europei in tema di lotta alla violenza nel calcio.

Iniziative che debbono ovviamente porsi su due piani: quello della prevenzione e quello della repressione.

Nel merito, l'articolo 1 reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza negli stadi. In particolare si prevede:

- l'istituzione e il rafforzamento da parte delle questure dei servizi di *intelligence* per il monitoraggio e il controllo dei gruppi del tifo organizzato;
- l'obbligo dei gruppi organizzati del tifo di comunicare alle questure nomi e dati anagrafici dei loro affiliati;
- il divieto di vendita di alcolici nelle zone adiacenti gli stadi nelle giornate in cui sono in programma eventi sportivi;
- maggiori e più efficaci controlli agli ingressi degli stadi anche con la presenza di cani antidroga e antiesplosivi;
- il divieto alle società sportive a ai loro tesserati di intrattenere rapporti con i gruppi del tifo organizzato e con loro affiliati.

L'articolo 2 prevede una serie di misure finalizzate all'adeguamento degli impianti ai fini della sicurezza dei medesimi. In particolare, si prevede:

- l'obbligo da parte delle società sportive proprietarie o concessionarie di adeguamento degli stadi agli *standard* di sicurezza e, dove possibile, ristrutturazione degli impianti ed eliminazione delle barriera tra campo e spalti;
- l'obbligo delle società sportive di dotarsi di efficienti impianti di videosorveglianza all'interno degli stadi e agli ingressi

dei vari settori e istituzione di una centrale di controllo in collegamento con le questure.

L'articolo 3 reca disposizioni per rafforzare il ruolo del personale delle società sportive che operano all'interno degli stadi. In particolare, si prevede:

- l'obbligo per le società sportive di dotarsi, a proprie spese, di un «*security manager*» al quale siano demandate organizzazione e gestione della sicurezza dentro lo stadio e, se richiesto, che collabori con le questure per l'organizzazione e la gestione della sicurezza anche all'esterno degli stadi;

- la definizione dello *status* degli *stewards* incaricati di pubblico servizio negli

stadi. Formazione e rapporti con le società sportive per le quali svolgono il loro lavoro;

- la possibilità, su richiesta e a spese delle società sportive alle questure, di formare coppie *steward*-agente di pubblica sicurezza nei settori interni degli stadi ritenuti più a rischio;

- su richiesta e a spese delle società sportive alle questure, possibilità di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine dei settori interni degli stadi ritenuti più a rischio.

L'articolo 4 prevede una serie di interventi volti ad inasprire le sanzioni vigenti.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per la prevenzione degli atti di violenza della violenza negli stadi)

1. Al fine di prevenire gli atti di violenza connessi a competizioni calcistiche e di garantire la sicurezza nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati dalla sosta, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità per l'istituzione e il rafforzamento, da parte delle questure, dei servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo in occasione delle manifestazioni sportive, nonché per rafforzare e rendere più efficaci i controlli agli ingressi degli stadi anche con la presenza di cani antidroga e antiesplosivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro per l'anno 2015.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di società sportive sono tenute a comunicare alle questure l'elenco dei nomi e dei dati anagrafici dei loro affiliati e ad aggiornare tempestivamente tale elenco in caso di nuove affiliazioni e di cessazione di affiliazione. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al periodo precedente e le garanzie di riservatezza degli interessati sono stabilite con il decreto di cui al comma 1.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, ai soggetti responsabili delle associazioni di cui al medesimo comma, è irrogata la sanzione ammini-

strativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

5. È fatto divieto di vendita, di introduzione e di detenzione di alcolici e di bibite alcoliche nelle zone adiacenti gli stadi nelle giornate in cui sono in programma eventi sportivi. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'individuazione e la perimetrazione delle aree nelle quali applicare il divieto di vendita, introduzione e detenzione di alcolici e di bibite alcoliche.

6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 5, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

Art. 2.

(Adeguamento degli impianti)

1. Le società sportive proprietarie o concessionarie di impianti sportivi sono tenute ad adeguare i medesimi a *standard* di sicurezza definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove possibile, ad adottare interventi di ristrutturazione volti ad eliminare le barriere tra campo e spalti. Le società sportive sono tenute, altresì, qualora sprovvisti, a dotarsi di efficienti impianti di videosorveglianza all'interno degli stadi e agli ingressi dei vari settori e ad istituire una centrale di controllo in collegamento con le questure, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da garantire la riservatezza degli interessati, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Al fine di agevolare l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui al

comma 1, qualora occorranco particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza dei servizi, la quale si pronuncia entro le ventiquattro ore successive. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società sportive sono tenute a dotarsi, con oneri a proprio carico, di un *manager* al quale sono demandate le funzioni di organizzazione e gestione di una centrale di controllo per la sicurezza all'interno degli impianti sportivi e di collaborazione e coordinamento diretto con le questure in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva. Qualora richiesto, il *manager* collabora con le questure per l'organizzazione e la gestione della sicurezza anche all'esterno degli stadi.

2. Al *manager* di cui al comma 1, è affidato il compito di coordinare il personale addetto agli impianti sportivi incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità per lo svolgimento di compiti di ausilio e collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza da parte dei soggetti di cui al comma 2 relativi a controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il

cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze dell'ordine, nonché di segnalazione immediata alle autorità di pubblica sicurezza di situazioni di rischio o di fatti di violenza accaduti all'interno dell'impianto. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di collaborazione tra le Forze dell'ordine e le società sportive per la formazione dei soggetti di cui al comma 2.

4. A seguito dei corsi di formazione previsti ai sensi del comma 3, le società sportive, con oneri a proprio carico, possono richiedere alle questure di affiancare al personale addetto agli impianti sportivi uno o più agenti di pubblica sicurezza nei settori interni degli stadi ritenuti più a rischio.

5. Le società sportive, con oneri a proprio carico, possono richiedere alle questure la possibilità di sorvegliare settori interni allo stadio ritenuti più a rischio mediante l'utilizzo delle Forze dell'ordine messe a disposizione per tale finalità.

Art. 4.

(Misure di prevenzione e sanzioni)

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.» sono inserite le seguenti: «Il divieto di accesso può essere esteso, nei confronti dei maggiorenni, ad un'area di cinque chilometri di distanza dai luoghi indicati.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «o in quello specificamente indicato» sono inserite le seguenti: «e comunque distante almeno dieci chilometri dall'impianto sede della manifestazione sportiva» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al presente comma può essere altresì disposta nei confronti di chi, sulla base di ele-

menti oggettivi, risulta aver tenuto, anche all'estero, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive»;

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-ter. Alle persone condannate per i reati di cui al comma 1 e alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può disporre l'adozione di particolari modalità di controllo mediante taluno dei mezzi di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale da dodici ore prima dell'evento sportivo a dodici ore dopo la fine dell'evento»;

d) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6-*bis*,»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nei confronti delle persone che violano le prescrizioni di cui al comma 2 o che risultino nuovamente denunciate o condannate per i reati di cui al comma 1 o per aver preso parte attiva a nuovi episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il divieto di accesso di cui al comma 1 è prescritto per una durata non inferiore a venti anni. In tal caso, la pena di cui al comma 6 è raddoppiata»;

f) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al comma 1 ha durata pari a trenta anni nel caso di condanna definitiva per taluno dei delitti di cui al primo periodo, qualora sia ritenuta la recidiva, ovvero di condanna definitiva per delitti contro la persona, contro l'ordine pubblico o di comune pericolo mediante violenza, realizzati in taluno dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, qualora sia

irrogata una pena superiore a sei anni di reclusione».

2. All'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

b) al comma 2, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni» e le parole: «da sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno».

3. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «6-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «6-*bis*, commi 1 e 2»;

b) al comma 1-*ter*, le parole: «entro quarantotto ore dal fatto» sono sostituite dalle seguenti: «entro novantasei ore dal fatto».

4. Il numero 5-*bis*) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5-*bis*). sopra attrezzature, impianti sportivi o altri beni pubblici comunque collegati a manifestazioni sportive durante o in occasione delle stesse o al fine di impedirne o interromperne lo svolgimento».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

